



**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA**

Cagliari,

Prot. N. S.C.
Risposta al foglio N. 9101
del 15 maggio 2015 Allegati N.

All'Onorevole Presidente
della Regione
Viale Trento, 69
09123 CAGLIARI

e p.c. All'Assessore
dell'igiene e sanità
e dell'assistenza sociale
Via Roma, 223
09123 CAGLIARI

OGGETTO: Istituzione della Consulta generale di cittadinanza e delle consulte locali di
cittadinanza. Legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, art. 5. (P/58).

Comunico alla S.V. On.le che la Sesta Commissione, nella seduta del 18 giugno
2015, ha espresso a maggioranza, l'allegato parere sul provvedimento di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE
- Gianfranco Ganau -

Parere della Sesta Commissione sul P/58: Istituzione della Consulta generale di cittadinanza e delle consulte locali di cittadinanza. Legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, art. 5. (P/58).

La Sesta Commissione Permanente del Consiglio regionale, nell'esprimere a maggioranza, con l'astensione dei componenti dei Gruppi di opposizione, parere favorevole sul provvedimento in oggetto ha, al contempo, evidenziato la necessità che, per quanto concerne la composizione sia della Consulta generale sia delle Consulte locali di cittadinanza, si puntualizzi il significato e la portata del termine "associazioni accreditate a livello regionale" chiarendo che con esso ci si riferisce ai soggetti di rappresentanza sociale degli utenti e dei cittadini - associazioni o federazioni di associazioni - contemplati nei registri regionali.

La Commissione ha inoltre espresso l'auspicio che la Giunta, in sede di approvazione definitiva del provvedimento in oggetto, valuti l'opportunità di apportare ai regolamenti allegati le seguenti modifiche:

Per quanto concerne l'art. 2 del regolamento della **Consulta generale di cittadinanza**:

- sostituire integralmente la lettera a) prevedendo, in luogo dell'attuale formulazione, che la Consulta sia composta dai Presidenti delle Conferenze territoriali socio-sanitarie o, in loro vece e previa apposita delega conferita da ciascun Presidente, da un sindaco componente delle medesime;

- specificare al punto b) che la Consulta generale è composta da un rappresentante per ciascuna Azienda sanitaria locale.

Per quanto concerne l'art. 2 del regolamento delle **Consulte locali di cittadinanza**:

- prevedere al punto a), in luogo dell'attuale formulazione, che le Consulte locali siano composte da due rappresentanti scelti tra i Presidenti dei comitati di distretto socio sanitario di cui all'art. 17 comma 9 della l.r. 10/2006;

- stabilire al punto b) che le Consulte locali siano composte da un rappresentante per ciascuna Azienda sanitaria locale.